

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 171}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAROCCO, FIORET, BELCI, BIANCO, BONALUMI, BRES-
SANI, GIORDANO, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZOLA,
MAZZOTTA, PISICCHIO, PISONI, SANTUZ, SANZA, TOM-
BESI, VECCHIARELLI**

Presentata il 28 luglio 1976

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul colloca-
mento obbligatorio delle categorie di invalidi presso le
amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima di esporre le ragioni che ci hanno indotto a presentare la presente proposta di legge e ad illustrarne il contenuto, riteniamo opportuno richiamare alcuni principi costituzionali che qualificano il diritto degli invalidi a un collocamento sicuro e dignitoso, nonché a un'assistenza che non suoni graziosa elargizione dello Stato.

Le norme costituzionali che intendiamo richiamare sono quelle previste dall'articolo 4 e dall'articolo 38 della Costituzione.

L'articolo 4 stabilisce, al primo comma, che « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

L'articolo 38 precisa il diritto al mantenimento e all'assistenza ai cittadini e ai lavoratori inabili. E esso pone in evidenza tre situazioni che fanno riferimento:

1) ai principi di assistenza sociale per tutti i cittadini indigenti ed invalidi al la-

voro (articolo 38), in applicazione e a completamento dell'articolo 3, secondo comma, per il quale lo Stato si impegna a « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno-sviluppo della persona umana... »;

2) ai principi di previdenza e assistenza sociale a favore dei lavoratori perché siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, in applicazione e a completamento dei principi sanciti dall'articolo 4 (diritto al lavoro) e all'articolo 32 (diritto all'assistenza sanitaria);

3) ai principi riguardanti diritti sociali per tutti i cittadini, assicurando agli inabili un diritto soggettivo all'educazione ed avviamento professionale, in applicazione e a completamento dell'articolo 2 (in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali; ove si

svolge la sua personalità, e richiede lo adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) dell'articolo 3 (pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali e compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitino di fatto l'eguaglianza dei cittadini sul piano economico e sociale) e dell'articolo 4 (diritto al lavoro di tutti i cittadini e compito dello Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto).

A queste premesse possiamo aggiungere che sono ormai definitivamente seppellite quelle strane teorie che contestavano la legittimità costituzionale delle leggi con le quali lo Stato impone alle imprese di assumere persone di ridotta capacità lavorativa che non possono essere utilizzate in modo proficuo, e ciò per il fatto che tale obbligo si sostanziava in una forma di tutela per gli invalidi a carico dei datori di lavoro e non sull'intera collettività.

Di tutto ciò ha fatto giustizia la Corte costituzionale con due sentenze, l'una del 15 giugno 1960, n. 38, e l'altra dell'11 luglio 1961, n. 55.

La prima ha esaminato la legittimità costituzionale del decreto numero 1222 del 3 ottobre 1947 concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione agli articoli 3, 38, 41 e 42 della Costituzione riguardanti, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini, la previdenza e l'assistenza sociale, la libertà dell'iniziativa economica privata e la garanzia della proprietà privata.

La Corte costituzionale rileva che con l'assunzione obbligatoria degli invalidi si attua il reinserimento dei medesimi nel mondo del lavoro, con l'avviamento a posti nei quali gli invalidi possano essere utilmente impiegati secondo le loro attitudini e capacità.

La Corte costituzionale osserva ancora che « non deve da tale sistema trarre la conclusione che le norme del decreto n. 1222 del 1947 vengano ad addossare alle imprese il mantenimento assistenziale di codesti minorati. Una volta instaurato, sia pure coattivamente, un regolare rapporto di lavoro, non è più a parlare di mantenimento, bensì di prestazioni di opere, che determina da parte del datore di lavoro la corresponsione di una retribuzione ».

Nella sentenza n. 55 del 1961, la Corte costituzionale ha invece riaffermato che la

legge non limita o comprime l'iniziativa economica privata né la garanzia della proprietà privata, giacché non incide sull'organizzazione economica delle imprese, non importa per i datori di lavoro altro obbligo che quello di riservare per gli invalidi una modesta aliquota di posti rispetto al numero totale dei dipendenti, che essi datori di lavoro hanno liberamente determinato e che potrebbero liberamente cambiare.

La prima legge sul collocamento obbligatorio fu emanata in favore degli invalidi di guerra nel 1917 (decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032; successivamente legge 21 agosto 1921, n. 1312; legge n. 375 del 1950, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367).

In analogia a quanto disposto per gli ex militari e civili di guerra invalidi, il legislatore emanò norme (legge 24 febbraio 1953, n. 142) per l'avviamento obbligatorio al lavoro degli invalidi per servizio.

In seguito il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, riconobbe lo stesso diritto agli invalidi del lavoro presso le aziende private; la legge 14 ottobre 1966, n. 851, estese poi l'obbligo della assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

In periodi diversi, altre categorie di invalidi ottennero il riconoscimento dell'avviamento obbligatorio al lavoro: orfani e vedove di guerra (legge 13 marzo 1958, n. 365); gli orfani e le vedove dei caduti per cause di servizio e del lavoro (legge 15 novembre 1965, n. 1288); gli invalidi civili (decreto-legge 3 ottobre 1947, n. 1222, e legge 5 ottobre 1962, n. 1539); i privi della vista (legge 14 luglio 1957, n. 594; legge 28 luglio 1960, n. 778; legge 5 marzo 1965, n. 155; legge 11 aprile 1967, n. 231); i minorati dell'udito (legge 13 marzo 1958, n. 308); i profughi (legge 4 marzo 1952, n. 137 e seguenti).

Siamo così giunti alla legge 2 aprile 1968, n. 482, approvata negli ultimi giorni della IV legislatura e che aveva lo scopo di riunire e disciplinare in modo uniforme l'intera materia del collocamento obbligatorio, particolarmente per le modalità di avviamento, condizioni e presupposti per gli aventi diritto, organi preposti all'avviamento, alla vigilanza ed all'esame delle posizioni degli obblighi e degli aventi diritto.

Purtroppo, pur riconoscendo a questo provvedimento il merito di aver unificato la complessa normativa, non ha soddisfatto

to le attese delle categorie invalide sia perché permeato di lacune, omissioni od incertezze, sia per la mancata utilizzazione delle esperienze positive della precedente disciplina giuridica.

Da questo provvedimento non ne sono risultati avvantaggiati gli invalidi, come era sperabile, perché il collocamento speciale è stato limitato ai soli disoccupati di età inferiore a 55 anni, in palese contrasto con l'indirizzo normativo precedente e con le stesse disposizioni del collocamento ordinario.

La funzione del collocamento obbligatorio è stata attribuita agli Uffici del lavoro senza potenziare la dotazione organica degli stessi con personale specializzato. Tale trasferimento di funzione ha portato alla conseguenza di paralizzare il collocamento delle categorie protette.

Pressoché inesistente risulta la tutela giuridica degli invalidi nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso al Consiglio di Stato o il ricorso alternativo al Capo dello Stato sono strumenti non sempre accessibili per ragioni economiche e comunque possono lasciare sperare soltanto in un ipotetico risarcimento dei danni.

La proposta di legge in esame tende appunto ad eliminare almeno le più evidenti sperequazioni ed incongruenze.

Con l'articolo 1 si è inteso modificare il corrispondente articolo della legge n. 482 del 1968 per quanto riguarda i limiti di età per le assunzioni presso i privati datori di lavoro elevandoli a quelli del pensionamento per vecchiaia (60 anni per gli uomini, 55 anni per le donne).

L'articolo 5 eleva il grado di invalidità minima (al 40 per cento) ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi civili in considerazione del fatto che la notevole espansione di questa categoria fa supporre che il riconoscimento di questo tipo di invalidità sia divenuto un meccanismo per risolvere problemi di disoccupazione e di sottoccupazione di vasti strati di popolazione, specie nelle aree economicamente più depresse. Offre nel contempo una maggiore tutela degli handicappati (in particolare gli affetti da minorazioni di carattere psichico e sensoriale) riservando loro posti di lavoro protetto.

L'articolo 7 formula una più esatta definizione dei minorati dell'udito estendendo il diritto a coloro che siano stati colpiti, successivamente all'apprendimento fonetico,

da sordità bilaterale assoluta o con un residuo uditivo non superiore a 40 decibel.

L'articolo 8 estende l'applicazione delle norme sul collocamento al coniuge superstite e ai figli, anche se il matrimonio o il concepimento siano avvenuti successivamente all'evento invalidante. Precisa lo stato di orfano fissando il limite di età al compimento del ventiseiesimo anno, ammettendo anche l'iscrizione negli elenchi agli orfani ed equiparati che pur avendo superato detto limite al momento della morte del genitore o dello stato di inabilità permanente fossero a carico del genitore stesso.

L'articolo 9 ritocca le aliquote percentuali dei singoli riservatori accorpando gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio e portando gli invalidi del lavoro al livello del 20 per cento. Anche alla categoria degli orfani e coniuge superstite dei caduti per lavoro è riservata una aliquota del 10 per cento.

L'articolo 10 sancisce l'esclusione del periodo di prova in considerazione che la fissazione di un periodo di prova a norma dell'articolo 2096 del codice civile, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza preavviso e senza indennità, è inammissibile per i rapporti di lavoro costituiti obbligatoriamente in forza di legge.

Il patto in questione, infatti, trova la sua logica giustificazione solo in quanto l'assunzione al lavoro sia stata spontaneamente decisa in seguito a libera contrattazione, tanto è vero che la relativa clausola deve essere consacrata espressamente per iscritto.

Nella fattispecie, un simile patto si presenta privo di fondamento poiché contrasta con la natura coattiva dell'assunzione, per cui i diritti e doveri, inerenti al rapporto che ne consegue, assumono immediatamente, sin dal primo momento, la forma definitiva.

Con l'articolo 11 si è inteso pure ripristinare il diritto dell'invalido occupato in modo non confacente alle proprie attitudini ad aspirare a diversa occupazione. Ciò in armonia alle norme sul collocamento ordinario che avviene sulla base di distinte classi di lavoratori.

L'articolo 13 attribuisce alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio il compito di decidere in prima istanza sulle domande di esonero parziale dal-

l'obbligo dell'assunzione di invalidi inoltrate dai privati datori di lavoro. Introduce inoltre i limiti minimo e massimo entro i quali deve essere contenuta la concessione del parziale esonero. Tali limiti, fissati per settore, sono inseriti in una tabella che può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli articoli 14, 15 e 16 fissano i procedimenti da seguire per l'emanazione dei provvedimenti di esonero ed i termini per i vari adempimenti previsti in materia, di competenza rispettivamente della commissione provinciale, della commissione regionale e della sottocommissione centrale.

L'articolo 17 dispone la cessazione degli esoneri già concessi e la decadenza delle opzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'articolo 19 stabilisce norme più precise per il rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni. In sostanza viene stabilito che, nelle assunzioni senza concorso, i posti riservati ai beneficiari debbono essere immediatamente assegnati, e non accantonati come sinora previsto, pena la inesecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli di personale diverso da quello protetto.

L'articolo 20 affida alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio il servizio del collocamento. Sopprime la norma transitoria che affidava all'ONIG, per un periodo di cinque anni, l'avviamento al lavoro degli invalidi di guerra e invalidi civili di guerra.

La commissione provinciale, per la istruzione delle pratiche di sua competenza costituisce nel suo seno tre sottocommissioni composte dai rappresentanti delle categorie protette e da uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L'articolo 21 che disciplina l'avviamento al lavoro, stabilisce che ai fini dell'avviamento al lavoro saranno preferiti gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9 che hanno frequentato corsi di addestramento professionale e cicli di rieducazione istituiti dalle regioni o dalle associazioni ed enti citati nel II comma dell'articolo 20. In tal modo si può coordinare il momento addestrativo con quello del collocamento e mediante l'attribuzione di più vaste competenze alle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio e mediante il de-

centramento regionale delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, sarà possibile costituire più stretti rapporti con i datori di lavoro per la migliore collocazione dei soggetti tutelati.

L'articolo 22 precisa i nuovi compiti della commissione provinciale tra i quali spiccano:

a) l'esame delle denunce semestrali e il collocamento degli aventi diritto, dopo l'approvazione delle graduatorie;

b) la richiesta dell'accertamento della idoneità fisica dell'invalido, prima riservata all'invalido stesso e al datore di lavoro;

c) la deliberazione sulle richieste di esonero presentate dalle aziende operanti nel territorio della provincia e l'espressione di pareri sulle richieste di compensazione territoriale presentate dalle aziende situate in ogni singola provincia.

L'articolo 23 istituisce la commissione regionale per un logico adeguamento delle norme sul collocamento alla nuova realtà costituzionale dipendente dalla presenza delle regioni. A detta commissione viene affidata la decisione sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nella stessa regione; la decisione in seconda e definitiva istanza sui ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati in materia di esonero; la decisione sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati avverso il decreto di iscrizione negli elenchi ed attua compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale dirette a conseguire la massima occupazione degli invalidi.

Può inoltre autorizzare i privati datori di lavoro aventi unità produttive in province diverse della stessa regione, alla compensazione territoriale.

L'articolo 24 fissa i presupposti per la validità delle determinazioni degli organi collegiali previsti dalla legge.

L'articolo 25 si riferisce alla composizione e alle attribuzioni della sottocommissione centrale che risulta integrata da rappresentanti di lavoratori facenti parte della commissione centrale.

Alla sottocommissione è attribuito il compito di autorizzare i privati datori di lavoro che svolgano attività in più province a fruire della compensazione territoriale, nonché quello di decidere sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse.

L'articolo 26 elimina la condizione della permanenza dello *status* di disoccupato ed apporta modifiche in rapporto all'attribuzione della funzione del collocamento alla commissione provinciale.

L'articolo 27 vieta al datore di lavoro di accertare direttamente l'idoneità psico-fisica dell'invalide e prevede la nomina del segretario del collegio medico nella persona di un impiegato dell'ufficio provinciale del lavoro.

Gli articoli 28 e 29 dettano le procedure a carico dei datori di lavoro privati e delle amministrazioni pubbliche in materia di denunce semestrali riflettenti la situazione del personale dipendente. È di tutta evidenza che attraverso tali denunce è possibile accertare l'osservanza o meno degli obblighi riguardanti l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette. Per le denunce delle aziende private è previsto l'esame da parte della commissione provinciale che rilevate eventuali carenze trasmette gli atti all'ufficio provinciale del lavoro il quale decorso inutilmente il termine di trenta giorni entro il quale le aziende possono formulare la richiesta, trasmette gli atti al competente ispettorato del lavoro per le procedure contravvenzionali di cui al successivo articolo 30. Per le denunce degli enti pubblici, l'ufficio provinciale del lavoro, chiesti i chiarimenti agli enti interessati in caso di mancata denuncia, senza che abbia ricevuto

riscontro o che le delucidazioni fornite non siano valide, denuncia tale comportamento all'autorità giudiziaria.

L'articolo 30 inasprisce considerevolmente la misura delle sanzioni penali per i privati datori di lavoro che contravvengono alle norme sul collocamento obbligatorio.

L'articolo 33 delega il potere esecutivo a rivedere le aliquote percentuali per la ripartizione dei posti riservati, a scadenze triennali.

Non può sfuggire l'importanza di tale innovazione che rende più facile il collocamento degli invalidi e degli eventi diritto secondo un principio di maggiore equità distributiva.

L'articolo 35 dispone circa la copertura finanziaria in conformità con la deliberazione della Commissione lavoro della Camera avvenuta nella riunione del 13 aprile 1976 che aveva raccomandato di imputare le spese per il funzionamento delle commissioni previste dalla legge al capitolo 4531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro.

L'articolo 36 fa divieto ai datori di lavoro di completare la quota d'obbligo per ciascuna categoria con invalidi o altri aventi diritto che risultassero in eccedenza rispetto a detta quota o alle aliquote complessive.

L'articolo 38 prevede l'emanazione di norme regolamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, comunali e provinciali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici e gli istituti soggetti a vigilanza governativa o della Banca d'Italia — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi della vista e dell'udito, degli orfani e coniuge superstite dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, degli ex tubercolotici, dei profughi nonché dei soggetti le cui possibilità di acquisire una occupazione siano effettivamente ridotte per una minorazione fisica, psichica o sensoriale di qualsiasi natura ed origine.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche e il 60° anno di età per le assunzioni degli invalidi di sesso maschile presso le aziende private, nei confronti del coniuge superstite allorché sia passato a nuove nozze, nei confronti degli orfani e degli equiparati che abbiano superato il limite di età previsto nell'ultimo comma del successivo articolo 8, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

ART. 2.

(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra).

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano di-

venuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che — non militari — siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

ART. 3.

(Invalidi per servizio).

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma dell'articolo 2, con le eccezioni ivi citate.

ART. 4.

(Invalidi del lavoro).

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

ART. 5.

(Invalidi civili).

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore al 40 per cento, compresi i dimessi da istituti e luoghi di cura per guarigione clinica da affezioni di natura tubercolare.

Sono inoltre considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni di carattere psichico e sensoriale; per tale categoria viene redatto un apposito elenco e riservata una apposita aliquota nell'articolo 10 della presente legge e si provvederà con l'assunzione dei predetti minorati in posti di lavoro protetto.

La natura della minorazione psichica o sensoriale nonché la possibilità di inserimento del soggetto in posti di lavoro protetto dovrà essere certificata dalle competenti unità sanitarie locali di cui al successivo articolo 27.

In attesa dell'istituzione delle unità sanitarie locali, l'accertamento sanitario di cui al comma precedente è effettuato ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

ART. 6.

(Privi della vista).

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti rispettivamente la assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

ART. 7.

(Privi dell'udito).

Agli effetti della presente legge sono considerati privi dell'udito coloro che sono colpiti da sordità totale dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio fonetico nonché coloro che siano colpiti, successivamente all'apprendimento del linguaggio fonetico, da sordità bilaterale assoluta o con residuo uditivo non superiore a 40 decibel.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni della presente legge. Per coloro che siano colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio, restano, altresì, ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

ART. 8.

(Orfani e coniugi superstite).

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani ed il coniuge superstite di coloro che siano morti in guerra, per fatto di guerra, o per lavoro, o per servizio ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni e delle infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto al coniuge superstite anche quando il matrimonio sia posteriore allo evento che ha prodotto l'inabilità.

Il beneficio del collocamento obbligatorio si trasferisce all'altro coniuge o ai figli di coloro che siano divenuti permanentemente incollocabili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e che non esercitino alcuna attività lavorativa.

La qualifica di orfano e di orfano equiparato è attribuita ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, affiliati ed adottivi. Tale qualifica spetta anche se il

concepimento, il riconoscimento, l'affiliazione, l'adozione siano posteriori al fatto che ha prodotto l'inabilità.

Il limite di età per il riconoscimento della condizione di orfano o equiparato è fissato al compimento del 26° anno di età. È ammessa tuttavia l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo articolo 26 per gli orfani ed equiparati che pur avendo superato detto limite al momento della morte del genitore o dello stato di inabilità permanente, fossero a carico del genitore stesso.

ART. 9.

(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari).

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni previste dalla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi di servizio . . .	30%
Invalidi del lavoro	20%
Minorati psichici e mentali	10%
Minorati dell'udito	5%
Orfani e coniuge superstite dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio	10%
Orfani e coniuge superstite dei caduti per lavoro	10%
Invalidi civili	15%

La percentuale riservata ai minorati dell'udito si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti.

Rimangono in vigore le norme concernenti l'assunzione dei minorati della vista nelle mansioni di centralinista telefonico o di massaggiatore o massofisioterapista le quali si applicano anche quando le aziende o le amministrazioni hanno coperto le percentuali fissate per le altre categorie di invalidi.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

ART. 10.

(Trattamento, licenziamento).

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo con esclusione del periodo di prova.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti nonché al coniuge superstite e agli orfani dei caduti in guerra, per fatto di guerra, per servizio e per lavoro, ai minorati della vista e dell'udito.

I mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati, oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, quando sia accertata la totale inabilità o la perdita di ogni capacità lavorativa od un aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento previsto dal precedente comma è effettuato dagli organi sanitari di cui all'articolo 27 su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro o da parte della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni alla commissione provinciale per la sostituzione del lavoratore licenziato o dimissionario con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 11.

(Aziende private ed enti pubblici economici).

I privati datori di lavoro, gli enti pubblici economici e le società a partecipazione statale, regionale, provinciale e comunale, anche se ordinate secondo le norme del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, con

più di 35 dipendenti sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo saranno riservati ai mutilati ed invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinematografi, sale di concerto, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza, quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9 della presente legge.

Lo stato di occupato non preclude il diritto dell'invalido a fruire del beneficio della presente legge.

Agli effetti del collocamento obbligatorio non sono computabili fra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle categorie protette già obbligatoriamente occupate, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai ed impiegati che ne siano soci.

Le aziende che esercitano particolari attività che espongono i dipendenti a contrarre malattie professionali ovvero al rischio di infortunio, secondo la normativa vigente in materia, da determinarsi con apposito decreto ministeriale, possono ricomprendere nella percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 9, le unità invalidatesi, in costanza del rapporto di lavoro nella stessa azienda, per infortunio o malattia professionale e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa, non inferiore a un terzo.

Nel caso di aziende con più sedi o stabilimenti dislocati in diverse province, ai fini dell'osservanza della presente legge, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti.

ART. 12.

(Enti pubblici).

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con più di 35 dipendenti sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti in organico o al contingente numerico in caso di mancanza dell'organico nella seguente misura:

- a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo;
- b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
- c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9 della presente legge.

Nei concorsi per l'assunzione a posti delle carriere direttive e di concetto o parificate, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico; a parità di punteggio valgono le precedenzae stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Per le assunzioni presso le amministrazioni dello Stato anche ad orientamento autonomo, le amministrazioni regionali o provinciali o comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici in genere ed istituti soggetti a vigilanza governativa, si prescinde dallo stato di disoccupazione.

ART. 13.

(*Esclusioni, esoneri*).

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, nonché le aziende private che svolgono attività di trasporto in genere, non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante o viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

- a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
- b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
- c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie dei ciechi o minorati dell'udito presso l'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'amministrazione dei monopoli di Stato.

Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che, in sostituzione di invalidi, provvedano ad assumere il coniuge superstite o gli orfani delle varie categorie. La mancata assunzione del coniuge superstite o degli orfani comporta la decadenza dall'esonero.

Rientrano tassativamente nelle speciali condizioni di cui al comma precedente:

- 1) la pericolosità dell'ambiente e delle lavorazioni;
- 2) la nocività delle sostanze impiegate;
- 3) la gravosità delle mansioni cui sono adibiti i lavoratori;

4) la particolare natura e modalità dell'attività di aziende che occupano prevalentemente personale femminile;

5) la particolare attività di natura eccezionale, come il lavoro nelle miniere, cave e torbiere.

La domanda di parziale esonero, debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale. La domanda sospende l'obbligo di assunzione di invalidi nei limiti dell'aliquota percentuale di esonero richiesto nella misura massima prevista dalla tabella allegata che può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulle domande di esonero decidono rispettivamente: la commissione provinciale, quando la domanda si riferisca ad una o più unità produttive aventi sede nella stessa provincia; la commissione regionale, quando la domanda si riferisca a più unità produttive aventi sede nella stessa regione; la sottocommissione centrale, quando la domanda si riferisca a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

ART. 14.

(Procedura per le domande di esonero di competenza della Commissione provinciale).

La commissione provinciale decide sulla domanda dopo aver acquisito il parere dell'ispettorato del lavoro competente per territorio. Detto parere deve pervenire alla commissione entro e non oltre il 20° giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della commissione provinciale l'azienda può ricorrere alla commissione regionale per il collocamento obbligatorio competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la commissione regionale può avvalersi della collaborazione dell'ispettorato provinciale

del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della commissione regionale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119.

La delibera della commissione provinciale, ove sia stata assunta in difformità del parere dell'ispettorato del lavoro di cui al primo comma del presente articolo, deve essere trasmessa per il riesame alla commissione regionale, che dovrà dare comunicazione all'azienda richiedente della data di ricezione della delibera medesima. In tal caso l'efficacia della delibera rimane sospesa finché non ne sia avvenuto il riesame ovvero non sia scaduto il termine assegnato alla commissione regionale.

La commissione regionale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro 30 giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per l'impugnativa in via gerarchica del provvedimento della commissione provinciale.

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla commissione regionale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso ricorso alla sottocommissione centrale. In caso di mancato riesame il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione provinciale deve essere presentato alla commissione regionale.

ART. 15.

(Procedura per le domande di esonero di competenza della commissione regionale).

La commissione regionale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli ispettorati del lavoro competenti per territorio. Detti pareri devono pervenire alla commissione entro e non oltre il 20° giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta agli ispettorati del lavoro.

Contro la decisione della commissione regionale l'azienda può ricorrere alla sottocommissione centrale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione dell'ispettorato regionale

del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119.

La delibera della commissione regionale, ove sia stata assunta in difformità dal parere dell'ispettorato del lavoro di cui al primo comma del presente articolo, deve essere trasmessa per il riesame alla sottocommissione centrale, che dovrà dare comunicazione all'azienda richiedente della data di ricezione della delibera medesima. In tal caso l'efficacia della delibera rimane sospesa finché non ne sia avvenuto il riesame ovvero non sia scaduto il termine assegnato alla sottocommissione centrale.

La sottocommissione centrale deve riesaminare la delibera di cui al comma precedente entro 30 giorni. Fino alla scadenza di tale termine è interrotto il termine per l'impugnativa in via gerarchica del provvedimento alla commissione regionale.

Trascorso tale termine, ove il provvedimento sia stato riesaminato dalla sottocommissione centrale, avverso la decisione di quest'ultima è ammesso ricorso in via di opposizione alla medesima sottocommissione centrale. In caso di mancato riesame il ricorso gerarchico contro il provvedimento della commissione regionale deve essere presentato alla sottocommissione centrale.

ART. 16.

(Procedura per le domande di esonero di competenza della sottocommissione centrale).

La sottocommissione centrale decide sulla domanda dopo aver acquisito i pareri degli ispettorati regionali del lavoro competenti per territorio. Detti pareri devono pervenire alla sottocommissione entro e non oltre il 20° giorno da quello in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della sottocommissione centrale l'azienda può ricorrere in via di opposizione alla medesima entro 30 giorni dalla data di notifica del provve-

dimento. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Ai fini della decisione del ricorso la sottocommissione centrale può avvalersi della collaborazione degli ispettorati regionali del lavoro per il reperimento degli elementi di valutazione.

La decisione della sottocommissione centrale è definitiva e deve intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119.

ART. 17.

(Decadenza degli esoneri).

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli esoneri già concessi a privati datori di lavoro si considerano decaduti se superiori ai limiti massimi di cui al precedente articolo 13.

Sono altresì scadute le opzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

ART. 18.

(Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare).

I sanatori e le case di cura per tubercolotici, siano essi enti pubblici ovvero gestiti da enti pubblici o da privati, hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

ART. 19.

(Esecutorietà ed impugnativa dei provvedimenti amministrativi).

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedi-

mento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei posti di riserva spettanti agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della presente legge.

Ove tali posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ancora ricoperti, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla preventiva assunzione senza concorso degli invalidi e degli altri aventi diritto.

Sarà negata altresì l'esecutività e la registrazione delle delibere per la sistemazione in ruolo del personale avventizio nel caso non sia interamente coperta la percentuale di invalidi e degli altri aventi diritto nei posti di ruolo.

I provvedimenti non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia dai singoli beneficiari, iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 26 che da enti ed associazioni cui è istituzionalmente affidata la tutela degli invalidi e degli altri aventi diritto di cui alla presente legge.

Tutti gli atti relativi alle impugnazioni di cui al comma precedente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o bollo.

TITOLO III

MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

ART. 20.

*(Organi del collocamento -
Commissione provinciale).*

Il servizio del collocamento è effettuato dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio che è istituito in ogni provincia presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Essa è composta: 1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, che la presiede; 2) da un rappresentante designato da ciascuno degli enti ed associazioni di cui al comma seguente; 3) da cinque rappresentanti dei lavoratori e da cinque dei datori di lavoro di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 4) da un ispettore del lavoro. Per la validità delle riunioni è necessario la presenza della metà più uno dei membri.

Gli enti ed associazioni di cui al comma precedente sono: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale famiglie disperse in guerra, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Ente nazionale protezione assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e coniuge superstiti di cui alla presente legge.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto per un periodo di tre anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione è convocata su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Per la istruzione delle pratiche di sua competenza ed in particolare per la collaborazione a predisporre le graduatorie degli iscritti nei singoli elenchi istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro e per l'esame delle denunce semestrali, la commissione provinciale costituisce, nel suo seno, tre sottocommissioni composte rispettivamente:

a) dal rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro che la presiede, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

b) dal rappresentante dell'Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra, dal rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dispersi in guerra, dal rappresentante dell'Unione nazionale mutilati per servizio, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

c) dal rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dal rap-

presentante dell'Unione italiana ciechi, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

La presidenza delle commissioni di cui ai punti *b)* e *c)* è attribuita ai rappresentanti delle categorie invalide maggiormente rappresentative.

ART. 21.

(Disciplina dell'avviamento al lavoro).

Le richieste per la copertura dei posti carenti devono essere numeriche distinte per sesso o per categorie di riservatari; le denunce semestrali di cui all'articolo 28 valgono come richieste secondo le modalità previste in detto articolo.

La richiesta nominativa è ammessa:

- a)* per i componenti il nucleo familiare del datore di lavoro;
- b)* per il personale avente funzioni direttive;
- c)* per il personale di concetto;
- d)* per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli edifici, dei cantieri o comunque di beni;
- e)* per i lavoratori in possesso delle qualificazioni e specializzazioni di cui all'articolo 34 della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
- f)* per i lavoratori che hanno frequentato corsi finalizzati all'avviamento presso aziende private, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'articolo 26 della presente legge.

Ai fini dell'avviamento al lavoro saranno preferiti gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9 che hanno frequentato corsi di addestramento professionale, cicli di rieducazione sociale istituiti dalle Regioni o dalle associazioni ed enti di cui al secondo comma dell'articolo 20 della presente legge.

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge devono coprire i posti vacanti nei ruoli delle carriere esecutiva, ausiliaria o equipollenti, ed operaia e nel contingente numerico in caso di mancanza dell'organico nelle misure percentuali stabilite dall'articolo 9 entro 120 giorni dal verificarsi delle vacanze.

ART. 22.

(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio).

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio svolge nell'ambito della propria circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) esamina le denunce semestrali di cui al successivo articolo 28 e fissa i criteri di avviamento dei beneficiari;

b) approva le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 26 e procede al loro collocamento;

c) costituisce nel suo seno tre sotto-commissioni per l'istruzione delle pratiche di sua competenza, di cui all'articolo 20 della presente legge;

d) può chiedere che sia accertata ai sensi del successivo articolo 27 l'idoneità fisica dell'invalide che chiede l'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 26;

e) decide circa le iscrizioni degli aspiranti in caso di insufficiente od inidonea documentazione relativamente alla qualifica e alle attitudini professionali di cui al secondo comma del successivo articolo 26;

f) approva l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

g) decide, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 15 comma quarto della legge 29 aprile 1949, n. 264;

h) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie, presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decide per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

i) delibera sulle richieste di esonero delle assunzioni di invalidi presentate dall'azienda a norma dell'articolo 14;

l) esprime parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti secondo le modalità di cui all'articolo 31;

m) esprime parere sulle richieste di compensazione territoriale presentate dalle aziende ai sensi dell'articolo 25;

n) tutte le altre funzioni che sono ad essa demandate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 23.

*(Commissione regionale
per il collocamento obbligatorio).*

È istituita in ogni capoluogo di regione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione la commissione regionale per il collocamento obbligatorio, composta: 1) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o da un suo delegato che la presiede; 2) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni od enti di cui all'articolo 20, secondo comma della presente legge; 3) da cinque rappresentanti dei lavoratori e da cinque dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 4) da un ispettore del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto e durano in carica tre anni.

La commissione regionale:

a) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nella stessa regione;

b) riesamina le delibere della commissione provinciale adottate in materia di esoneri in difformità del parere espresso dall'ispettorato del lavoro;

c) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati in materia di esonero;

d) attua compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale dirette a conseguire la massima occupazione degli invalidi;

e) decide sui ricorsi presentati dai soggetti tutelati dalla presente legge avverso il divieto di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 26 nonché sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui al punto e) dell'articolo 22;

f) decide nell'ambito regionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11.

La commissione regionale inoltre, considerato che in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento

obbligatorio può, previo parere delle commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i privati datori di lavoro aventi più unità produttive in province diverse della stessa regione ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto portando l'eccedenza a compenso del minor numero dei mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

Ai servizi della commissione provinciale e regionale si provvede per mezzo dei rispettivi uffici del lavoro.

ART. 24.

(Validità per le deliberazioni degli organi collegiali).

Le deliberazioni degli organi collegiali previste dalla presente legge sono valide se adottate con la sola maggioranza dei membri intervenuti nell'assemblea purché nell'assemblea stessa siano presenti almeno un rappresentante di una delle organizzazioni di categoria, un rappresentante di una associazione sindacale dei lavoratori ed un rappresentante di una associazione sindacale dei datori di lavoro.

ART. 25.

(Sottocommissione centrale).

Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta: 1) dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede; 2) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della predetta commissione centrale; 3) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni o da enti a carattere nazionale previste dal secondo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La sottocommissione:

1) esprime pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio;

2) decide sulle domande di esonero che si riferiscono a più unità produttive aventi sede nel territorio di regioni diverse;

3) riesamina le delibere delle commissioni regionali adottate in materia di esoneri in difformità dei pareri espressi dagli ispettorati regionali del lavoro;

4) decide sui ricorsi presentati dalle aziende aventi sedi in più regioni contro i provvedimenti emanati dalla commissione provinciale in materia di esoneri dall'obbligo dell'assunzione di cui all'articolo 14 della presente legge;

5) decide in seconda e definitiva istanza i ricorsi in opposizione delle aziende private concernenti i provvedimenti emanati dalla sottocommissione stessa in materia di esoneri;

6) decide nell'ambito nazionale in merito alla ripartizione dei posti da coprire nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 e nei casi di aziende aventi unità produttive in regioni diverse.

La sottocommissione, inoltre, considerato in ogni singola provincia il numero degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, previo parere delle commissioni provinciali delle province interessate, autorizzare, su loro documentata richiesta, i datori di lavoro privati che esercitano in più province ad assumere nella provincia o nelle province specificate nella domanda stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero degli invalidi e degli altri aventi diritto assunti nelle altre province.

I provvedimenti adottati dalla sottocommissione centrale in materia di compensazioni territoriali sono definitivi.

ART. 26.

(Elenchi).

Presso gli Uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, di quelli colpiti da minorazioni di carattere psichico, delle facoltà sensoriali e da irregolarità psichiche e privi della vista, nonché del coniuge e degli orfani dei caduti in guerra, del lavoro o per servizio che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupa-

zione conforme alle proprie capacità lavorative. In calce ad ogni elenco devono essere elencati anche gli aventi diritto che, non essendo disoccupati, aspirino ad altra occupazione.

La richiesta di iscrizione deve essere corredata della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, una dichiarazione gratuitamente rilasciata dall'ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categoria seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 468, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

ART. 27.

(Accertamento sanitario).

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare, nonché la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

Tale accertamento è effettuato dall'unità sanitaria locale.

In attesa dell'istituzione delle unità sanitarie locali l'accertamento sanitario è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'Ufficio provinciale sanitario e composto: 1) dal medico provinciale che lo presiede; 2) da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro; 3) da un medico designato dalle associazioni ed enti di cui al secondo comma dell'articolo 20 della presente legge. Le funzioni di segretario del collegio medico sono svolte da un impiegato dell'Ufficio

provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità psicofisica dell'invalido.

Lo stesso collegio medico di cui al terzo comma del presente articolo decide, in attesa della istituzione delle unità sanitarie locali, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto o si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, sostituito dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

ART. 28.

(Denunce delle aziende private).

Tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 29 sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimento, per sesso e per qualifica, nonché il numero complessivo dei dipendenti e di quelli delle categorie protette addetti a posti di fiducia, attesa e custodia come dal secondo comma dell'articolo 11;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze precisando per ciascuno il giorno di assunzione, e la categoria di appartenenza.

La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, esaminate le domande e rilevate eventuali carenze, trasmette gli atti all'Ufficio provinciale del lavoro il quale invita le aziende a formulare la richiesta, entro 30 giorni, delle unità protette da assumere. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio stesso provvederà a trasmettere gli atti al competente ispettorato provinciale del lavoro per le procedure contravvenzionali di cui al successivo articolo 30.

Le aziende che hanno una o più unità produttive in una sola provincia devono fare le denunce di cui al presente articolo alla competente commissione provinciale. Le aziende che hanno più unità produttive in province diverse della stessa regione devono fare le denunce alla commissione regionale e alle singole commissioni provinciali competenti. Le aziende che hanno più unità produttive in regioni diverse devono fare le denunce alla sottocommissione centrale ed alle singole commissioni provinciali competenti.

Le aziende private con stabilimenti in più province, autorizzate alla compensazione territoriale, sono, altresì, tenute a presentare denunce semestrali complessive, nelle scadenze e con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, alla sottocommissione centrale di cui all'articolo 25 che precede. Le commissioni provinciali sono tenute a trasmettere un esemplare delle denunce semestrali ai competenti uffici provinciali del lavoro. La sottocommissione centrale è tenuta a trasmettere copia delle denunce complessive alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le associazioni e gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 20 della presente legge possono prendere visione delle denunce presentate.

ART. 29.

(Denunce degli enti pubblici).

Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e le amministrazioni regionali sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 25, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione il

numero dei dipendenti in servizio assunti obbligatoriamente, corredato da un elenco nominativo degli stessi.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti e l'elenco di cui sopra alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio e alle commissioni regionali delle circoscrizioni territoriali in cui operano ed entro i termini predetti. Le associazioni e gli enti di cui al secondo comma dell'articolo 20 della presente legge possono prendere visione dei prospetti e degli elenchi presentati.

La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1, a carattere nazionale o aventi sede in più province.

Nel caso di mancato invio del prospetto di cui al secondo comma da parte degli enti pubblici locali od in caso di non avvenuta assunzione, da parte degli enti medesimi degli invalidi e degli altri aventi diritto nelle carriere esecutiva, ausiliaria ed operaia o nel contingente numerico in mancanza dell'organico, nelle aliquote percentuali stabilite e nel termine di 120 giorni dal verificarsi delle vacanze, l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, chiesti i chiarimenti agli enti suddetti sui motivi della mancata denuncia o assunzione e trascorsi i 30 giorni dalla richiesta, senza che abbia ricevuto riscontro o le delucidazioni fornite non siano valide a giustificare l'inadempienza, denuncia tale comportamento all'autorità giudiziaria per il perseguimento di eventuali responsabilità penali.

La stessa procedura è adottata dalla sottocommissione centrale, nei casi di cui al precedente comma, nei riguardi delle amministrazioni statali, aziende ed enti pubblici a carattere nazionale ed interprovinciale.

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 30.

(Sanzioni penali).

I soggetti obbligati che non provvedano ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 28 sono puniti con una ammenda da lire 50.000 a lire 5 milioni.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti

occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con l'arresto sino a 6 mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

I privati datori di lavoro, obbligati a norma dei precedenti articoli della presente legge, ad assumere gli invalidi e gli altri aventi diritto, che non provvedano a farne richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro ovvero, fatta la richiesta, non provvedano all'occupazione dei lavoratori avviati, sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità protetta per la quale è stata avanzata richiesta, ovvero, se richiesta, non assunta a seguito di avviamento.

ART. 31.

(Definizione delle contravvenzioni).

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 30 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso alle autorità giudiziarie non oltre 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

ART. 32.

(Devoluzione delle ammende).

Le ammende previste dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro al fondo per l'addestramento professionale

dei lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33.

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 9, 11, 12 e 13, per la ripartizione dei posti riservati fra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, verranno riesaminate ogni triennio, a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle modificazioni quantitative intervenute nelle categorie tutelate.

La modificazione delle aliquote è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 25 della presente legge.

ART. 34.

(Vigilanza).

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'ispettorato del lavoro.

ART. 35.

(Copertura finanziaria).

Alla spesa occorrente per il funzionamento delle commissioni di cui alla presente legge nonché per le spese generali e di esercizio delle funzioni attive, di legale rappresentanza, si provvede con apposito stanziamento sul capitolo 4531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1976 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli esercizi successivi.

ART. 36.

(Norma transitoria).

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono trattenuti in

servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonché se già assunti presso aziende con meno di 26 dipendenti.

Saranno parimenti trattenuti in servizio e conteggiati regolarmente nelle quote d'obbligo, gli invalidi civili già assunti obbligatoriamente con una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo.

Il numero di unità in più di una categoria non può essere conteggiato a copertura di posti vacanti in una categoria diversa.

ART. 37.

(*Profughi*).

Per l'assunzione dei profughi, restano ferme, fino all'entrata in vigore della normativa organica in materia, le disposizioni di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni in legge 19 ottobre 1970, n. 744, nonché tutte le disposizioni di carattere transitorio, già emanate in favore della categoria.

ART. 38.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni regolamentari.

ART. 39.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, è abrogata.

La presente legge entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Hanno immediata applicazione le norme riguardanti la costituzione della commissione provinciale, della commissione regionale e della sottocommissione centrale.

ART. 40.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MISURA MASSIMA DEGLI ESONERI PER SINGOLI SETTORI

Ramo e classe di attività economica	Percentuale sospensiva	Ramo e classe di attività economica	Percentuale sospensiva
1) <i>Agricoltura</i>	30%	5) <i>Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas - Distribuzione di acqua:</i>	
2) <i>Industrie estrattive:</i>		Produzione e distribuzione di gas	30%
Estrazione di marmo, di pietre e di altri materiali da costruzione	45%	6) <i>Commercio:</i>	
Estrazione di zolfo, di sale e di altri minerali non metalliferi	40%	Commercio al minuto di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento	35%
3) <i>Industrie manifatturiere:</i>		Commercio al minuto di prodotti meccanici e articoli vari	35%
Industrie alimentari e affini	30%	Alberghi e pubblici esercizi	20%
Industrie della seta, del cotone e della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche	40%	7) <i>Trasporti e comunicazioni:</i>	
Industrie della lana	35%	Trasporti terrestri	45%
Industrie delle fibre dure e tessili varie	30%	Trasporti marittimi	30%
Industrie delle calzature	30%	Trasporti aerei	40%
Industrie del mobilio	30%	Comunicazioni	35%
Industrie metallurgiche	45%	8) <i>Credito, assicurazione e gestioni finanziarie:</i>	
Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie	40%	Credito	25%
Industrie chimiche	40%	Assicurazione	25%
Industrie dei derivati del petrolio e del carbone	40%	Gestioni finanziarie (esattoriali)	25%
Industrie per la produzione della cellulosa per usi tessili, delle fibre tessili artificiali e sintetiche	30%	9) <i>Servizi e attività sociali varie:</i>	
Industrie della carta e della cartotecnica	40%	Servizi per l'igiene e la pulizia	40%
Industrie poligrafiche, editoriali, editoriali e affini	40%	Servizi dello spettacolo	40%
4) <i>Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti:</i>		Servizi sanitari	40%
Industrie delle costruzioni	45%	Servizi privati per l'istruzione e la formazione professionale	40%
Industria dell'installazione di impianti da parte di aziende specializzate, non costruttrici	45%	Servizi di vigilanza notturna e diurna	60%